ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 21

Inquadramento nei ruoli organici dei dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono collocati, alla data dell'entrata in vigore della presente, legge e con effetto dalla data stessa, con qualifiche corrispondenti a quelle rivestite, nei rispettivi ruoli ordinari di cui alle tabelle I, II, V, VI, VIII e X, conservando, a tutti gli effetti, la anzianita' di qualifica e di carriera.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Estremi	Legge 15 dicembre 1961, n. 1304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-21-inquadramento-nei-ruoli-organici-dei-dipendenti-del-soppresso/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it